

Determinazione dei requisiti professionali, delle modalità di individuazione selezione, degli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché delle ipotesi di incompatibilità-dei componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità di cui all'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

(Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 400 del 26 febbraio 2010, come modificato e integrato con la deliberazione n. 1309 del 4 giugno 2010)

L'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, di seguito denominata "legge urbanistica provinciale", attribuisce alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC) i seguenti compiti:

- a) l'espressione di pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei PRG e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali;
- b) il rilascio delle autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio;
- c) l'espressione di pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi e delle tipologie di intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, individuate dal piano territoriale della comunità.

Riguardo ai requisiti professionali e di competenza il medesimo articolo 8, comma 6), lettera b), della legge urbanistica provinciale prevede che la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio è composta da: "un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locale e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità." Il comma 7 del medesimo articolo 8 chiarisce che "in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti."

Per l'esercizio delle funzioni della predetta commissione l'articolo 8, comma 8, della stessa legge urbanistica provinciale stabilisce che la nomina a componente delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza di requisiti professionali e di competenza minimi richiesti;
- b) frequenza del corso di formazione e relativa valutazione;
- c) verifica rispetto alle ipotesi d'incompatibilità e i casi di decadenza dall'incarico.

1) Requisiti per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio designati dalla Giunta provinciale

Tenuto conto dei compiti assegnati alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità e del voto rafforzato che gli è assegnato dalla legge urbanistica provinciale, il componente designato dalla Giunta provinciale è individuato fra gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio che presentino i requisiti di seguito specificati e che abbiano frequentato il corso di formazione di cui al successivo punto 2).

Al fine dell'ammissione al predetto corso di formazione - di cui al successivo punto 2) - per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, designati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), i candidati devono possedere - in modo congiunto - i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in architettura, pianificazione territoriale o ingegneria e iscrizione all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ovvero degli ingegneri della Provincia di Trento;
- b) comprovata esperienza in materia di pianificazione territoriale e paesaggio attestata da idoneo curriculum. A tal fine sarà tenuto conto, in base al curriculum, anche dello svolgimento di uno o più incarichi di redazione di strumenti urbanistici generali ovvero, in alternativa, della partecipazione alla Commissione urbanistica provinciale, alla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, ad una commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ovvero alla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio o ad una Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC) di cui all'articolo 8 della legge urbanistica provinciale;
- c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), svolgimento di attività di insegnamento universitario in qualità di docente ordinario o associato nelle materie della pianificazione territoriale e del paesaggio.

I predetti requisiti saranno verificati anche ai fini dell'ammissione al corso di formazione obbligatorio previsto da questo allegato.

2) Modalità di ammissione al corso di formazione per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che sono designati dalla Giunta provinciale

L'ammissione al corso di formazione è subordinata alla individuazione dei soggetti idonei, in possesso dei requisiti di cui al punto 1), da parte di una commissione composta da:

- a) l'Assessore provinciale competente in materia di urbanistica o, su sua delega, il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di urbanistica, con funzioni di presidente;
- b) due esperti del comitato scientifico di cui all'articolo 147 della legge urbanistica provinciale;
- c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) due esperti, di cui uno designato dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ed uno dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Trento.

Per la partecipazione al corso gli interessati dovranno far pervenire alla Scuola per il governo del territorio e il paesaggio (STEP) apposita domanda che dovrà essere redatta secondo le modalità ed i termini previsti dall'avviso. L'avviso è sottoscritto dal Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente ed è pubblicato in almeno due quotidiani locali e nel sito internet del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e della Scuola per il governo del territorio e il paesaggio.

L'ammissione al corso è preceduta da un test in materia di ordinamento urbanistico della Provincia autonoma di Trento e da un colloquio conoscitivo in ordine al profilo attitudinale dei partecipanti.

Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1), che abbiano già frequentato e superato con profitto i corsi per facilitatori organizzati da STEP, la medesima Scuola prevede specifici moduli formativi a carattere integrativo per l'acquisizione dell'idoneità prevista dal punto 3).

Per i dipendenti della Provincia che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del punto 1), si prescinde dall'espletamento del test sopra descritto. L'individuazione dei predetti

dipendenti che partecipano al corso di formazione è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale.

Si prescinde altresì dall'espletamento del test sopra descritto anche per il dipendente della comunità di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b), della legge urbanistica provinciale.

3) Corso di formazione per gli esperti nominati dalla Provincia

Ad avvenuta conclusione del corso, STEP redige l'elenco dei partecipanti che abbiano frequentato con continuità, esprimendo un giudizio sintetico delle prestazioni individuali. Per la designazione degli esperti di competenza della Provincia, in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, la Provincia provvede sulla base del predetto elenco.

4) Requisiti per la nomina come componente delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità

Per la designazione dei componenti la cui nomina, in base all'articolo 8, comma 6, lettera b), della legge urbanistica provinciale spetta alla comunità, la comunità provvede individuando i soggetti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico. Per l'individuazione degli esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio è richiesta una specifica competenza professionale attestata da idoneo curriculum nonché dall'iscrizione al relativo ordine o collegio professionale; per i dipendenti pubblici si prescinde dall'iscrizione all'ordine o al collegio professionale. Con riferimento agli esperti in storia e cultura locali e sviluppo socio-economico è richiesta al fine della nomina una specifica competenza attestata da idoneo curriculum, dal quale risulti una approfondita conoscenza della storia e cultura ovvero del sistema socio-economico locale.

Resta fermo che uno dei componenti della CPC è un dipendente della comunità.

Al fine della nomina dei componenti, individuati fra soggetti esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, la comunità può provvedere anche sulla base dell'elenco dei cui al punto precedente.

Gli esperti di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b), nominati dalla comunità e diversi da quelli già compresi nell'elenco di cui al punto 3, sono obbligati alla frequenza degli specifici corsi di formazione che verranno successivamente attivati da STEP.

5) Disposizioni transitorie

In sede di prima attivazione delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, qualora non siano ancora stati conclusi i corsi di formazione di cui al presente provvedimento, la Giunta provinciale provvede a designare il rappresentante della Provincia individuandolo fra il personale dipendente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

6) Ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico

L'incarico di componente delle CPC è incompatibile con la partecipazione alla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio e alle commissioni edilizie di comuni rientranti nel territorio della comunità a qualsiasi titolo.

I componenti della CPC non possono far parte di Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di altre comunità, fatta eccezione per i componenti designati dalla Provincia.

Gli esperti delle CPC non possono assumere, anche per il tramite di studi associati, incarichi di redazione di strumenti di pianificazione territoriale e di progettazione di opere private nell'ambito del territorio della comunità.